



“Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori” approvato dal CNAPPC con delibera del 16 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15 dicembre 2012

Estensione territoriale della competenza di un Consiglio di Disciplina ed accorpamento

Modifiche all'art. 4 comma 12 del Regolamento, a seguito del parere del Ministro della Giustizia prot. M_dg.GAB.17/09/2014.0030980.U

INDICAZIONI APPLICATIVE

A seguito del parere fornito dal Ministro della Giustizia, il testo attuale dell'art. 4 comma 12 del regolamento del CNAPPC per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali è il seguente:

“Qualora il numero degli iscritti all'Ordine territoriale sia esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero vigilante, su richiesta degli Ordini territoriali interessati, sentito il Consiglio Nazionale, può disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali finitimi, designandone la sede”

A fronte di tale testo, vengono fornite le seguenti indicazioni applicative.

A. Individuazione del Consiglio di disciplina che estenderà la competenza territoriale ed accorpamento

1. Ogni Ordine che intenda accorpare il proprio Consiglio di disciplina a quello di altro Ordine dovrà verificare, preliminarmente, tale disponibilità presso l'Ordine o gli Ordini che intendano anch'essi aderire all'accorpamento. Gli Ordini, in autonomia, dovranno verificare tra loro la sede del Consiglio di disciplina che intendono estendere, legando tale individuazione, a titolo esemplificativo a ragioni topografiche, sociali o demografiche.

2. A seguito degli accordi presi, dovrà essere inviata al Consiglio Nazionale la delibera consiliare, di cui si allega un facsimile, con cui ciascun Ordine delibera di voler istituire un Consiglio di disciplina, di cui viene estesa la competenza territoriale, assieme agli altri Ordini (o all'altro Ordine) specificando la sede, assieme ad una richiesta congiunta degli Ordini medesimi con cui si chiede al Consiglio nazionale l'accorpamento dei Consigli di disciplina.





3. A seguito della ricezione di tale documentazione, il Consiglio Nazionale esprimerà il parere all'estensione della competenza richiesta ed invierà il tutto, assieme al parere reso, al Ministero della Giustizia che, all'esito, con decreto, estenderà la competenza del Consiglio di Disciplina di cui è stata scelta la sede, così consentendo l'istituzione del Consiglio di Disciplina con l'estensione della competenza territoriale.

B. Formazione del Consiglio di Disciplina con competenza territoriale estesa

1. Il Consiglio di Disciplina con competenza territoriale estesa sarà composto da un numero di Consiglieri proporzionato al numero complessivo degli iscritti a ciascun Albo professionale degli Ordini che ne fanno parte, in analogia al numero dei componenti previsti dall'Art. 2 del DPR 8 luglio 2005, n.169.

2. Le domande di partecipazione ed i curricula debbono pervenire presso l'Ordine di cui è stata designata la sede, in proporzione al numero degli iscritti presso ciascun Ordine; Il numero delle candidature da designare per la nomina si intendere ovviamente doppio rispetto al numero delle nomine, in base al disposto del comma 6 dell'Art. 4 del Regolamento del CNAPPC.

3. Pervenute le candidature presso l'Ordine di cui è stata designata la sede, lo stesso Consiglio dell'Ordine delibererà i nominativi designati da comunicare al Presidente del Tribunale, che individuerà i componenti effettivi e quelli supplenti, rispettando il criterio di proporzionalità del numero complessivo degli iscritti a ciascun Albo professionale degli Ordini che ne fanno parte.

C. Attività del Consiglio di Disciplina con competenza territoriale estesa

1. Nella prima seduta del Consiglio di disciplina con competenza territoriale estesa, conformemente all'art. 2 comma 2 del Regolamento del CNAPPC, le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica; le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

2. Nella prima seduta del Consiglio di Disciplina con competenza territoriale estesa, conformemente all'art. 2 comma 3 del Regolamento del CNAPPC, il Presidente del Consiglio di Disciplina con competenza territoriale estesa, una volta nominato, provvederà a formare i Collegi, composti ciascuno da tre Consiglieri. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Ordine, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Ordine ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Ordine.

3. La segreteria di un Ordine provinciale che ha aderito al Consiglio di Disciplina con competenza territoriale estesa dovrà inviare le pratiche deontologiche presso l'Ordine di cui è stata designata la sede.

4. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività del Consiglio di disciplina sono svolti dal personale dell'Ordine individuato come sede del Consiglio di Disciplina con competenza territoriale estesa; gli altri Ordini contribuiranno proporzionalmente alle spese, in proporzione al numero degli iscritti presso ciascun Ordine.

5. L'incolpato, che sia membro del Consiglio dell'Ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio di disciplina (territoriale od interprovinciale) viciniore al Consiglio di Disciplina con competenza territoriale estesa, da determinarsi, in caso di contestazione, dal Primo Presidente della Corte di Appello situata presso l'Ordine ove ha sede il Consiglio di Disciplina con competenza territoriale estesa.

6. Nel caso di morosità dell'iscritto, su segnalazione dell'Ordine territorialmente competente ed a seguito di istruttoria di carattere amministrativo svolta dallo stesso Ordine, viene avviato il procedimento disciplinare dal Consiglio di Disciplina con competenza territoriale estesa.

7. Ogni provvedimento disciplinare viene inviato dal Presidente del Collegio di Disciplina, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Disciplina con competenza territoriale estesa ed al Presidente dell'Ordine della provincia ove è iscritto l'incolpato.

8. Il Consiglio di Disciplina con competenza territoriale estesa, ed i Collegi di Disciplina, ad esclusione delle presenti indicazioni applicative, operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

